




CL 02-18-02/975 (2016) X

A ff. Jst.
SAAl Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte**MOZIONE** n. 972*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*trattazione in Aula trattazione in Commissione **OGGETTO:** *pediatri di libera scelta nella città di Torino.***Premesso che:**

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

Visto che:

la libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione;

l' "Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri"(ACN) quadriennio 2006-2009, tutt'ora in vigore, è il quadro normativo di riferimento. L'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78 e l'art. 33 comma 3, che recita: *"Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L'ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell'accesso all'area e dello sviluppo delle forme associative"*. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera scelta per l'erogazione dell'assistenza primaria. Entro la fine dei mesi di *Aprile e Ottobre* di ogni anno viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l'elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l'assistenza primaria, individuati dalle Aziende rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre sulla base dei criteri dell'art. 33 sempre del succitato ACN;

la D.G.R. n. 20-5960 del 17.06.2013 "Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta ai sensi dell'art. 8 del D. LGS. n. 502 del 1992 s.m.i., sottoscritto in data 24 maggio 2013", all'art.6 definisce il rapporto ottimale e le zone carenti, e al comma 1 computa *"...un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni non compiuti...risultante alla data del 31 dicembre dell'anno solare"*

precedente...” ed al comma 2 specifica che “in ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri.... al fine di garantire la libera scelta e l’accessibilità all’assistenza pediatrica”;

il vigente Accordo regionale prevede la possibilità di dichiarare *carenze operative e carenze straordinarie* in periodi diversi rispetto a quelle ordinarie previste dall’ACN (art. 6 commi 4 e 5); per quanto attiene alle carenze operative quando in un ambito territoriale si verifica una situazione di carenza assistenziale, senza che il calcolo del rapporto ottimale consenta la pubblicazione di una zona carente ordinaria, l’ASL può attivare le procedure di deroga e richiedere la pubblicazione di una carenza operativa. Tale pubblicazione potrà avvenire anche in deroga alle scadenze di aprile e ottobre. Mentre le carenze straordinarie sono quelle relative ad improvviso venir meno per cause di salute o di altro tipo del PLS.

Visto che:

molte sono le lamentele che provengono dai genitori dell’utenza pediatrica (0-14 anni) di Torino relativamente all’ubicazione degli studi pediatrici che risultano essere non distribuiti capillarmente ed equamente sul territorio della Città;

interi quartieri risultano sprovvisti di assistenza pediatrica creando problematiche di spostamento in auto o mezzi pubblici per i piccoli pazienti ed i loro accompagnatori per raggiungere lo studio del pediatra liberamente scelto.

Considerato che:

al momento attuale non appaiono carenze pediatriche sul territorio cittadino,

la vigente normativa in materia non pone alcun vincolo al medico pediatra per la scelta dell’ubicazione dello studio medico analogamente a quanto avviene per i medici di libera scelta.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta :

a valutare l’opportunità e la possibilità in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria di inserire nel prossimo Accordo regionale di recepimento dell’ACN un’indicazione relativa alla distribuzione degli studi medici pediatrici sul territorio della Città di Torino.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al
provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 243
del 15 maggio 2014)